



Verbale dell'Assemblea dei soci dell'associazione L'Albero dei Desideri ONLUS

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sede sociale sita a Catania, in via Umberto n. 297, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione L'Albero dei Desideri ONLUS per discutere sul seguente ordine del giorno:

approvazione del nuovo statuto dell'associazione L'Albero dei Desideri ONLUS

preso atto della regolarità della convocazione e che sono presenti tutti i soci nonché tutti i componenti del Consiglio Direttivo, si dichiara aperta la riunione dell'Assemblea dei soci dell'associazione L'Albero dei Desideri Onlus.

Il presidente Cinzia Favara Scacco espone ai soci la bozza del nuovo statuto dell'associazione, contenente le modifiche che permetteranno all'associazione di meglio perseguire gli scopi che si è prefissa sin dalla costituzione.

L'assemblea, dopo ampia discussione,

DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto dell'associazione L'Albero dei Desideri Onlus il cui testo, sottoscritto dagli intervenuti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A, per costituirne parte integrante.

Conformemente al nuovo statuto, d'ora in poi l'associazione assumerà, in via alternativa alla precedente, anche la denominazione abbreviata "LAD Onlus".

Non essendovi altro da deliberare la riunione viene tolta alle ore 11:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Cinzia Favara Scacco

Angela Militello

I soci intervenuti

Cinzia Favara Scacco

Cinzia Favara Scacco

Angela Militello

Angela Militello

Claudia Esposito

Claudia Esposito



Ufficio Territoriale di Catania - 4 GIU, 2014

Reg.to al N. 5090 Serie 3 il
Riscossi € 200,00 (Duecento 00)

IL COORDINATORE FRONTALIERE

Mag. Enrico Nicotra

Firma su delega del direttore provinciale Laura Caggegi

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea dei soci dell'associazione L'Albero dei Desideri

ONLUS del 04.06.2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DEI DESIDERI" ONLUS

Articolo 1 - Nome, simbolo, sede

1. E' costituita l'Associazione "L'Albero dei Desideri ONLUS" distinta anche con l'acronimo "LAD Onlus". L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 04.12.1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2. Simbolo della Associazione e contrassegno delle sue attività è un albero stilizzato il cui tronco di forma triangolare è verde e la chioma è composta da cerchi concentrici di vario colore. Nel simbolo è riportata la dicitura "ONLUS".

3. L'Associazione ha sede legale a Catania. Uffici distaccati e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

4. La sede legale viene inizialmente ubicata in Catania, Via Umberto, 297 e la sede operativa in Catania Via Santa Sofia n. 78, V piano, presso il Centro di Riferimento Regionale di Ematologia ed Oncologia Pediatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele presidio "Gaspare Rodolico".

5. Il trasferimento della sede legale o operativa all'interno del Comune di Catania non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione mira a perseguire il suo scopo su tutto il territorio nazionale. A tal fine potranno essere costituite articolazioni territoriali dell'associazione sia in Italia, sia all'estero, secondo quanto disposto dal presente statuto.

Angela Militello
Giuseppe Esposito
Cinzia Polverino

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione opera nei settori dell'assistenza psicologica, psico-sociale, sanitaria e socio-sanitaria, nonché nel settore della formazione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

2. L'Associazione si prefigge: di svolgere attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria e socio-sanitaria in tutte le forme ed a favore del bambino o del paziente affetto da malattia oncologica o qualunque altra patologia dell'area pediatrica ed alla sua famiglia, o di soggetti di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che per qualsiasi motivo si trovano, o siano a rischio di trovarsi, in situazione di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare; costituire luoghi di sosta, accoglienza e socializzazione per le famiglie e i bambini ammalati; di promuovere modelli/protocolli di trattamento psicologico di pazienti oncologici e pediatrici e delle altre persone interessate da tali patologie o da altre condizioni di svantaggio o disagio fisico o psichico; di perseguire l'uniformità del trattamento dei pazienti oncologici e pediatrici nei diversi centri di cura; promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento; incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole; operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale e psicologico, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

3. Le modalità di intervento saranno, a titolo esemplificativo: attività di informazione ed educazione; interventi psicologici, psicoterapeutici, psico-sociali e socio assistenziali rivolti a pazienti sotto trattamento, alle persone sottoposte in passato a terapia, ai familiari, alle persone a rischio di patologie oncologiche o altre patologia pediatriche e non, all'équipe curante nonché a persone di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che

Angela Miletto
Giuseppe Spada
C. Maria Dotato
Dececco





per qualsiasi motivo si trovano, o siano a rischio di trovarsi, in situazione di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare; l'impiego di tutte le forme di modalità psicodiagnostiche, attività di ricerca comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, con la possibilità di collaborazione ed integrazione dell'attività con Enti universitari e/o enti ed organismi pubblici e privati promotori dell'attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale; promozione dell'attività culturale e didattica ed organizzazione di incontri, seminari, gruppo di studio, corsi di divulgazione, formazione ed aggiornamento comunque inerenti allo scopo sociale.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali innanzi elencate ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo. Le proposte di adesione vengono sottoposte al Consiglio Direttivo che, sentito il parere del Consiglio Nazionale ove costituito, le approva;

d) scrivere, stampare, pubblicare, diffondere qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto, anche a mezzo internet, e usa qualsiasi altro mezzo di informazione;

*Cristina De Rosa
Angela M. M. M. M.
Claudio R. R. R.*

e) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui al presente Statuto.

f) svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;

g) promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

h) promuovere ed organizzare occasionalmente campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;

i) gestire, come attività direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, soggiorni estivi ed invernali, centri diurni, luoghi di sosta, accoglienza e socializzazione per le famiglie ed i bambini ammalati, laboratori protetti, centri d'ascolto e centri d'accoglienza, unità di strada ed attività di volontariato.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà chiedere tutte le agevolazioni contributive nonché i finanziamenti agevolati previsti dalla presente e futura normativa sia nazionale, sia comunitaria. L'Associazione potrà altresì dotarsi, nelle forme che saranno ritenute più idonee, anche a titolo oneroso, di locali da adibire alle attività istituzionali o a quelle alle medesime direttamente connesse.

Articolo 3 - Fondo sociale ed esercizio finanziario

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a) quote e contributi dei soci;

b) sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;

c) redditi relativi ai beni di proprietà dell'Associazione;



*Carrie Petta
Anna M. M. M.
Gandy Esperto
Dorcas*



- d) lasciti, donazioni e legati purché accettate dal Consiglio Direttivo;
- e) collette associative, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, italiani o stranieri, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge in ragione del tipo associativo prescelto.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere divisi, anche indirettamente, fra gli associati. E' comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in entrambi i casi anche ricorrendo a propri associati.
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il giorno 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio

*C. Maria Costanza
Angela M. Stillo
Claudia Spina
Dessano*

Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 di aprile di ogni anno, salvo il maggior termine del 30 giugno previsto qualora particolari esigenze lo richiedano. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione".

Articolo 4 - Soci – soci onorari – amici dell'associazione

1. Possono fare parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, che si impegnino a perseguire lo scopo sociale o che siano interessati all'attività dell'Associazione stessa e che non abbiano attività ed obiettivi in contrasto con i fini sociali. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (detti anche "soci fondatori") nonché coloro che vengano ammessi quali soci ordinari secondo quanto previsto al comma che segue.

3. La domanda per divenire soci ordinari dell'Associazione va presentata al Presidente, che la sottoporrà all'attenzione del Consiglio Direttivo, il quale delibererà a maggioranza sulla richiesta di ammissione in base ai requisiti richiesti dal presente Statuto. L'Ammissione all'associazione di coloro che fanno domanda è comunque rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo e la relativa decisione non è impugnabile.

4. I soci ordinari, siano essi soci fondatori o divenuti soci in forza di successiva ammissione, hanno gli stessi diritti e doveri.

5. I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di votare in assemblea, ivi incluso il diritto di votare l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, diritto di essere eletti alle cariche sociali e di eleggerle. I soci ordinari hanno l'obbligo di versare la

Cinzia Corona
Angela Maffioli
Giulio Esposito
Stacco



quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e le scadenze da questi indicate. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso qualsiasi caso di perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 5 o della normativa vigente e non è soggetta a rivalutazione.

6. Sono "Amici dell'Albero dei Desideri" le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire, versando un contributo nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilirà la periodicità dei contributi richiesti agli amici dell'associazione, la durata della qualità di "amico dell'associazione" e le altre cause di perdita della medesima. Gli "Amici dell'Albero dei Desideri" non sono soci dell'ente, e quindi non hanno nessuno dei diritti spettanti ai soci ordinari. Essi possono essere ammessi a partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualità di socio onorario a coloro che facciano donazioni all'Associazione di rilevante entità, nonché coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione. I soci onorari non sono membri dell'associazione, e quindi non hanno nessuno dei diritti e dei doveri spettanti ai soci ordinari. I soci onorari possono chiedere di assistere alle riunioni dell'assemblea dell'Associazione; non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

8. Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Nazionale se costituito, potrà nominare un o più persone alla carica di Presidente Onorario tra personalità di alto valore scientifico e di spicchiata professionalità ed umanità. Il Presidente Onorario ha diritto di tribuna e di intervento nelle riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea dell'Associazione o delle Sedi Locali. Non ha alcuno dei diritti del Presidente nazionale o del presidente della sede

Caricatore
Angela M. M. M.
Clara M. M.
Stano



locale.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per morte, esclusione, recesso o morosità.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità, o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, o per altra giusta causa. L'associato di cui è proposta l'esclusione partecipa all'assemblea, può esporre le sue giustificazioni, ma non può esprimere il proprio voto.
3. Il socio che sia in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento della quota annuale non può esercitare il proprio diritto di voto e non è computato nel calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea. La morosità nel pagamento delle quote associative è giusta causa di esclusione.
4. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente. Il recesso ha effetto immediato, ma il socio è comunque tenuto al versamento della quota per l'anno in corso.
5. Al socio che recede, al socio escluso o agli eredi del socio nulla è dovuto dall'Associazione degli altri associati, e le quote versate sono irripetibili.
6. La qualità di socio è intrasmissibile sia inter vivos sia mortis causa.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione, l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione.
2. L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione:
 - a) di un Comitato Scientifico, di cui possono essere membri anche non soci, che possa essere interpellato dal Consiglio Direttivo per fornire pareri non vincolanti sugli aspetti tecnici delle

*Giorgia Polvere
Claudia Espadas*

modalità di intervento, su altre materie di carattere scientifico che abbiano rilevanza sulle attività rientranti nello scopo sociale e su altre materie stabilite dall'assemblea con apposita delibera;

b) di un Collegio dei Revisori o di un Revisore Contabile.

3. L'assemblea adotta i regolamenti necessari al funzionamento degli organi di cui delibera la costituzione a norma del presente articolo.

4. Qualora previsto da particolari disposizioni di legge, emanate anche successivamente alla predisposizione del presente statuto, in relazione all'attività svolta dall'Associazione, o qualora ritenuto necessario, l'Assemblea nominerà ai sensi di statuto un Revisore Contabile nella persona di un professionista abilitato all'esercizio della attività di sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di presenza del Collegio dei Revisori, con le stesse modalità elettive e con gli stessi requisiti di cui sopra, questo sarà composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Contabile) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, essi inoltre hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria delibera su:

a) le direttive, predisposte dal Consiglio Direttivo, di ordine generale dell'Associazione e

*Ciriaco Polera
Angela Di Lillo
Dante Esposito
Dante Esposito*



sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

b) il bilancio dell'esercizio chiuso;

c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

d) esclusione dei soci;

e) la costituzione di un Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo;

f) la costituzione di un Collegio dei Revisori o del Revisore Contabile;

g) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea, nonché su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

3. L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione del fondo comune.

Articolo 8 - Convocazione, quorum e votazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso o per auto convocazione in occasione dell'Assemblea precedente. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (ivi inclusi fax ed email) inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di almeno due quinti dei soci ordinari. Tale richiesta è indirizzata al Consiglio Direttivo, che provvede in merito a norma del presente articolo.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona delegata dall'organo di amministrazione e in nome del medesimo, e dovrà contenere l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario in cui sarà tenuta l'adunanza. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore. L'assemblea sarà comunque validamente costituita in presenza di tutti i soci ordinari e della metà dei membri del

Ciriaco Lepora
Amministratore Delegato
Gruppo Epipactis



Consiglio Direttivo.

3. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni socio ha un diritto di voto.

4. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare più di due associati.

5. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

6. Per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

8. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ad ogni seduta. Prima della nomina del Presidente, o in mancanza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, che può essere scelto anche fra i non soci.

9. Le votazioni avvengono con il sistema del voto palese, salvo che almeno due quinti degli associati non richiedano che si voti a scrutinio segreto. In tale caso il Presidente dell'assemblea nomina due o più scrutatori anche fra i non soci. Il risultato delle votazioni viene proclamato del Presidente dell'assemblea.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo – composizione e funzionamento

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, tra cui il Presidente, eletti fra i soci ordinari

Clara Spina
Angela M. M. M.
Clara Spina



dall'Assemblea degli associati, che ne determina il numero.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione elegge il Presidente del Consiglio, che è anche Presidente dell'Associazione, nonché un vice-presidente. Se ritenuto necessario il Consiglio Direttivo nomina anche un segretario ed un tesoriere. Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento.

3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e comunque, nella pienezza dei loro poteri, sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità oppure ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri, senza particolari obblighi di forma purché con mezzi idonei (anche fax ed email) inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione del Consiglio Direttivo è comunque validamente costituita in presenza di tutti i membri in carica. Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno per la redazione ed approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea e per la determinazione delle quote associative.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute da Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua mancanza del Vice-Presidente o, ove manchi, da persona nominata dai presenti.

6. Nel caso di dimissioni, decesso, revoca di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite previsto dalla delibera di nomina. Se per qualunque causa viene a mancare più della metà dei membri del Consiglio, il Consiglio è da considerare

*C. Maria Teresa De Marco
Angela M. M. M. M.
Claudia Spina*

dimissionario ed è compito del Presidente convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per provvedere alla elezione di un nuovo consiglio. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino al termine del quinquennio ed il loro mandato scadrà unitamente a tutti gli altri consiglieri.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo - compiti e poteri

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

2. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di consulenza e di lavoro, stipulare in particolare contratti di locazione e di affitto, contratti di finanziamento, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui, compiere atti che comportino impegno di spesa.

3. Il Consiglio Direttivo ha altresì i seguenti compiti: definire la missione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la missione la cui delibere di attuazione spetteranno all'Assemblea; assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione; curare la predisposizione del bilancio annuale; curare la strutturazione organizzativa ed il relativo organigramma dell'Associazione; curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti all'Associazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto

C. Maria Poltera
Angela M. Hilla
Claudio Sport
Andrea



o nei casi dubbi; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; deliberare sull'ammissione di nuovi soci; attribuire la qualità di socio onorario ai soggetti descritti nel precedente art. 4; determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché eventuali contributi straordinari che dovessero essere necessari o conseguenti all'attuazione dei fini sociali; dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; adottare i provvedimenti disciplinari; cura la predisposizione di un eventuale regolamento interno che sarà approvato dall'Assemblea; autorizzare la costituzione di un sede locale, riservandosi altresì la facoltà di revocare motivatamente detta autorizzazione; promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato ad altri organi dell'associazione.

4. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte o tutti i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni. In caso di delega dei propri poteri, il Consiglio può riconoscere al delegato un rimborso spese o un compenso per l'opera prestata. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati e Commissioni interni determinandone compiti, funzioni, durata e numero di componenti.

Articolo 11 - Presidente dell'Associazione

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a tutti i terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori.

2. Al Presidente sono delegati in via normale e con firma libera i poteri di ordinaria amministrazione. In caso di impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione o conferire mandati che

Carriera Opéra Socio
Angela M. M. M.
Giuseppe Esposito



prevedano spese. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

3. Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sia personalmente che tramite i Consiglieri e i soci appositamente incaricati.

4. Il Presidente ha comunque la facoltà di delega delle proprie funzioni, sentito il Consiglio Direttivo, anche ad altri membri del Consiglio stesso. In caso di comprovata assenza del presidente tutti i suoi poteri sono affidati al Vicepresidente.

Articolo 12 - Organi nazionali – sedi locali

1. Potranno essere costituite articolazioni territoriali dell'Associazione, denominate "Associazione Albero dei Desideri – sede di...". Ai fini dell'interpretazione del presente articolo e dell'art. 13, per "Consiglio Direttivo" si intende solo l'organo di cui agli artt. 9 e 10 del presente statuto.

2. La proposta di costituzione di una sede locale deve essere avanzata da almeno cinque persone (soci promotori), ed indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuta la proposta pervenuta alla luce dei criteri e dei requisiti che saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio stesso. La valutazione del Consiglio Direttivo è comunque discrezionale ed il presente statuto o quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in merito ai requisiti di ammissione non fanno sorgere in favore dei terzi alcun diritto o aspettativa in merito alla costituzione di una sede locale dell'Associazione.

3. La costituzione della Sede locale è autorizzata dal Consiglio Direttivo, e consente l'utilizzazione del nome dell'associazione nella denominazione della sede locale, secondo quanto appresso indicato, e del logo dell'Associazione, che sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Associazione stessa.

Consiglio Direttivo
Angela M. M. M.
Claudia Espada



4. Entro un mese dall'autorizzazione, i promotori della Sede locale costituiscono un'associazione denominata "Associazione Albero dei Desideri - sede di", seguito dall'indicazione del comune presso il quale l'articolazione locale colloca la sua sede, utilizzando come modello la bozza di statuto indicata dal Consiglio Direttivo nella delibera di autorizzazione. Lo statuto della sede locale recepisce e condivide lo scopo sociale e le finalità meglio esposti nel presente statuto. Successivamente lo statuto della sede locale potrà essere modificato per quanto concerne l'oggetto sociale e le attività sociali sono previo assenso del Consiglio Direttivo.

5. Le sedi locali sono costituite come enti distinti dall'Associazione, hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale. Hanno i propri organi, distinti da quelli dell'Associazione, che sono eletti dai soci della sede locale. I soci della sede locale non sono di diritto soci dell'Associazione. Il Presidente della sede locale cura i collegamenti fra la sede locale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Consiglio Nazionale di cui fa parte.

6. Le sedi locali promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi di cui al presente statuto, recepiti nello statuto di ciascuna sede locale, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi del Consiglio Direttivo.

7. Le sedi locali si obbligano a rispettare le direttive ed le prescrizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, e ciò anche per quanto riguarda le modalità e protocolli di intervento, gli standard da rispettare nell'azione della sede locale, nonché ogni altro aspetto relativo alle attività rientranti nell'oggetto sociale

8. Il Consiglio Direttivo, con decisione motivata ed inappellabile, può revocare l'autorizzazione alla singola Sede Locale, nel caso in cui la stessa sia in modo perdurante inattiva, o priva di almeno cinque membri effettivi ed attivi, oppure le attività della Sede non siano conformi: allo scopo sociale o alle finalità indicate nel presente statuto; allo statuto della sede locale; alle direttive, prescrizioni ed indirizzi del Consiglio Direttivo; oppure

*Giorgia De Simone
Angela M. Mille
Claudio Spina*



ancora in caso di insanabile contrasto fra la sede locale e l'Associazione. Legittimato a disporre la revoca è il Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo. La revoca dell'autorizzazione determina l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione.

Articolo 13- Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti di ciascuna Sede Locale.
2. Il Consiglio Nazionale è l'organo di raccordo e confronto fra l'Associazione e le Sedi Locali. La sua funzione è quella di garantire l'uniformità dell'azione dell'Associazione e delle sedi locali sul territorio nazionale. Il Consiglio Nazionale prepara proposte di indirizzi e direttive per tutte le sedi locali, che poi vengono sottoposti per l'approvazione al Consiglio Direttivo, che ove ritenga opportuno li fa propri, rendendoli vincolanti per tutte le Sedi Locali.
3. Il Consiglio Nazionale elegge fra i suoi componenti un Presidente, che resta in carica due anni. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio Nazionale, o in caso di scadenza del suo mandato, o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Nazionale si riunisce su richiesta del Presidente del medesimo o di almeno un quinto dei suoi componenti, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente e possono anche essere tenute mediante conferenza telefonica o altro mezzo di telecomunicazione. Il verbale della seduta, redatto dal segretario nominato anche fra i non membri dal Presidente, è sottoscritto da tutti i presenti.
4. Il Consiglio Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, senza conteggiare ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo il rappresentante della sede locale

Simona De Tora
Angelo M. M. M.
Elvira Esposito

interessata dalla delibera, può proporre all'assemblea della singola sede locale, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Nazionale e/o dell'organo amministrativo della sede locale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto. In tal caso assegna un termine per la convocazione di detta assemblea e, ove non vi provveda l'organo amministrativo della sede locale, può convocare direttamente l'assemblea nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti. Resta salva la possibilità del Consiglio Direttivo di valutare il comportamento della sede locale in occasione delle delibere assunte sulle proposte formulate dal Consiglio Nazionale ai fini della revoca dell'autorizzazione, ove ne ricorrano gli estremi.

Articolo 14 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto dopo la liquidazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
2. Quando delibera lo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

Articolo 15 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. Per ogni questione relativa l'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Tribunale di Catania.

Articolo 16 - Obblighi e divieti dell'Associazione

Nel rispetto dell' art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 460/1997 si riportano espressamente aggregati nel presente articolo i requisiti statutari obbligatori per la qualifica

Giuseppe Di Stefano
Angela M. Vitello
Clara Esposito

